

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PIEMONTE	SENTENZA	178	2015	RESPONSABILITA	15/09/2015

SENT.N. 178/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni COPPOLA Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **19632** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro il **signor LONGO Cirillo** Maurizio, nato a Cinisello Balsamo il 9.11.1965, residente in Alessandria, via Don Giovine 22, (c.f. LNGCLL65S09C707I), elettivamente domiciliato in Alessandria, P.tta S. Lucia 1, presso l'avv. Vincenzo Giovinazzo (c.f.: GVNVCN57P27C747V) che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 luglio 2015, il relatore Consigliere Luigi GILI, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pia MANNI, comparso per il convenuto l'Avv. Vincenzo GIOVINAZZO;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il relativo Regolamento di procedura;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, nr. 20;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile espone che con sentenza n. 28 del 19.3.2012 il Tribunale di Casale Monferrato ha applicato ex art. 444 c.p.p. al sig. Longo Cirillo Maurizio la pena di anni due di reclusione per i seguenti reati:

"a) art. 317 CP perché, abusando della qualità di pubblico ufficiale (essendo dal gennaio 2008 dipendente del Consorzio pubblico "Unione Collinare del Monferrato" con funzioni di responsabile dell'area tecnica per i Comuni di San Giorgio e di Terruggia), induceva Cantamessa Mario (collaboratore della COEDIS srl, società di cui il figlio Mauro era socio al 67% e coamministratore di fatto della stessa) a dargli utilità economiche indebite;

in particolare, avendo acquisito la COEDIS srl nel 2009 due contratti di appalto dal Comune di San Giorgio (appalti affidati alla società senza alcuna gara dal Longo nella qualità indicata) e,

completati i lavori relativi, dovendo ancora ricevere una parte del corrispettivo pattuito, Longo induceva Cantamessa ad impegnarsi a realizzare lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà della convivente del Longo, Cuttica Roberta, concordando modalità di pagamento fuori mercato; ...tacitamente minacciando il Cantamessa di utilizzare a suo danno il proprio potere discrezionale (essendo autorizzato il Longo ad affidare lavori per conto dei Comuni indicati fino all'importo di 50.000 euro senza obbligo di ricorrere a gare di appalto; essendo lo stesso incaricato di verificare i lavori eseguiti da terzi per gli enti pubblici), ritardando i pagamenti ancora dovuti ed escludendo la società da successivi incarichi;

b) art. 317 CP perchè agendo nella qualità indicata sub a) ed abusando dei poteri lì descritti, induceva Pacino Roberto (titolare della Ditta individuale R.P. Tecnology) a dargli utilità economiche indebite; in particolare avendo la ditta citata ricevuto incarichi da parte dei Comuni di San Giorgio e Terruggia per l'effettuazione di lavori (appalti affidati senza alcuna gara dal Longo nella qualità indicata dal gennaio 2008) e, completati i lavori relativi, dovendo ancora ricevere il 50% del compenso pattuito, il Longo induceva il Pacino ad eseguire gratuitamente lavori (per 3-4 giornate lavorative) di rifacimento dell'impianto elettrico nell'appartamento di proprietà della convivente del Longo, Cuttica Roberta, tacitamente minacciandolo di utilizzare a suo danno il proprio potere discrezionale (essendo autorizzato il Longo ad impegnare i Comuni indicati sino all'importo di 50.000 euro, senza obbligo di ricorrere a gare di appalto; essendo lo stesso incaricato di verificare i lavori eseguiti da terzi per gli enti pubblici) ritardando i pagamenti ancora dovuti ed escludendo la società da successivi incarichi;

c) art. 314 CP perché, agendo nella qualità indicata sub a), potendo disporre di materiale edile acquistato dal Comune di San Giorgio Monferrato dal fornitore "centro colore Rollino" (due latte di vernice, una latta di solvente, un verniciatore a spruzzo) del valore complessivo di euro 61, se ne appropriava".

La sentenza è diventata irrevocabile il 20.4.2012.

Tutto ciò premesso, relativamente ai fatti sopradescritti, la Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte esperiva la prescritta attività istruttoria, al fine di appurare la vicenda ed accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

In relazione ai fatti di cui in narrazione ed al ravvisato danno erariale subito dal Comune di San Giorgio Monferrato (AL), la Procura della Corte dei conti ha dato corso ad un procedimento istruttorio, al termine del quale ha notificato al signor LONGO invito a dedurre, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Nel termine il sig. Longo Cirillo Maurizio presentava deduzioni scritte, chiedendo di procedere ad audizione personale che si teneva l'1 ottobre 2014.

Le controdeduzioni del convenuto, tuttavia, non sono state giudicate dall'organo requirente idonee a superare i motivi di addebito.

Non ritenendo superate le ragioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato al presunto responsabile, l'Ufficio Requirente contabile emetteva atto di citazione in giudizio, attraverso il quale veniva contestato al convenuto un danno patrimoniale nonché un danno all'immagine, con conseguente richiesta di pagamento in favore del Comune di San Giorgio Monferrato (AL) dell'importo complessivo di euro 200.132,94 (duecentomilacentotrentadue/94), in relazione alle poste di danno relative alla fattispecie posta in essere, alla quale si devono aggiungere interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giustizia.

Il convenuto, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Giovinazzo del Foro di Alessandria, si è costituito in giudizio con memoria depositata tempestivamente e con la quale è stato domandato di rigettare la richiesta della Procura Regionale ed assolvere il convenuto da ogni addebito, con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Nel corso della discussione sviluppatasi nell'odierna Udienza, il Sostituto Procuratore Generale, nel rinnovare le conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio, ha sostanzialmente ribadito quanto già propugnato negli atti scritti, evidenziando che i criteri dedotti in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del danno contestato rivestono natura oggettiva e si appalesano sufficienti per la liquidazione del nocumento azionato.

A sua volta, la difesa, richiamate le argomentazioni già esposte nella memoria di costituzione, dopo aver formulato osservazioni in merito alla prova del danno ed alla richiesta di riduzione dello stesso, ha confermato le conclusioni scritte.

La causa è stata, quindi, trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno parte pubblica l'ha articolata in due distinte tipologie:

- a) danno patrimoniale: a seguito dell'ascritto reato di peculato, è stato prodotto al Comune di San Giorgio Monferrato un danno patrimoniale di € 132,94, pari al prezzo di acquisto della merce sottratta, danno documentato dalla fattura acquisita agli atti del giudizio;
- b) danno all'immagine del Comune di San Giorgio Monferrato.

Sussistono, nella specie, secondo tesi di parte pubblica, i presupposti di cui all'art. 17 comma 30 ter d.l. 1.7.09 n. 78, conv. in l. 3.8.09 n. 102, modificato dall'art. 1 d.l. 3.8.09 n. 103, conv. in l. 3.10.09 n. 141, in quanto si è in presenza di sentenza penale irrevocabile che ha sanzionato delitti compresi tra quelli di cui al capo I, titolo II, libro II del Codice Penale.

Ciò premesso, e venendo all'esame degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, osserva il Collegio che, in relazione al danno patrimoniale contestato, per quanto attiene alla sussistenza del dolo, dell'eventum damni e del nesso causale tra il medesimo e la condotta tenuta dall'odierno convenuto, dall'esame del fascicolo processuale emergono i seguenti riscontri probatori:

- le intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Longo Maurizio, da cui risulta la richiesta, avanzata dal presunto responsabile al signor Boarino Lorenzo, di acquistare per conto del Comune merce che, in realtà serviva per effettuare lavori presso l'alloggio di proprietà della compagna del convenuto;
- i servizi di pedinamento e osservazione del Longo, all'esito dei quali risultano acclerate le circostanze di cui all'impianto accusatorio, vale a dire, l'emersione del momento in cui l'odierno convenuto si appropriava della suddetta merce acquistata dal Comune;
- i verbali di s.i. rese dal signor Boarino Lorenzo;
- la documentazione fiscale (v., fattura in atti) relativa alla merce sottratta.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la procedura seguita dalla Procura nella determinazione del danno patrimoniale non possa essere censurata perchè assolutamente rispondente ad oggettivi elementi di prova.

Conseguentemente, il Collegio, in accoglimento della domanda, determina l'ammontare del danno patrimoniale nella misura di euro 132,94=, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente

sentenza all'effettivo soddisfo.

Inoltre, la Procura contabile agisce per il risarcimento del danno arrecato all'immagine del Comune di San Giorgio Monferrato da un pubblico dipendente e pubblico ufficiale condannato con sentenza irrevocabile per delitti contro la P.A. (art. 317 c.p., concussione ed art. 314 c.p., peculato) compresi tra quelli di cui al capo I del titolo II del libro II del c.p. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

La giurisprudenza contabile, nell'interpretare il suddetto richiamo all'art. 7 L. n. 97/2001, ritiene sufficiente, ai fini della contestazione del danno d'immagine, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., purché, come nella specie, divenuta irrevocabile in quanto equiparata ad una pronuncia di condanna (ex art. 445, comma 1 bis c.p.p.).

In merito alla posizione processuale del convenuto, occorre evidenziare, relativamente alla natura delle Sentenze di "patteggiamento" dinanzi al Giudice penale e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nell'atto scritto, che la giurisprudenza della Corte dei Conti, in linea con l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, ha costantemente affermato il canone in base al quale alle suddette pronunce, rese ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., deve essere attribuito l'effetto di provare, nel processo contabile, l'illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile, il quale, quindi, sarà tenuto a fornire gli elementi probatori necessari a discolarsi (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 187 del 2003, Sentenza nr. 149 del 2004 e Sentenze nr. 68 e nr. 109 del 2006).

Al riguardo, appare eloquente la massima delle Sentenze della Corte di legittimità, V Sezione Civile, nr. 19251 del 2005 e III Sezione Civile, nr. 10847 del 2007, dove il Collegio ha sottolineato che la Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione.

Ne discende, quale immediato corollario, che detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato nel processo per responsabilità amministrativa, non ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 651 del C.P.P., ben può essere utilizzato come elemento di prova dal Giudice contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri aliunde, in assenza di valide argomentazioni di segno contrario.

La difesa, a sua volta, ha sostenuto che all'equiparazione normativa ad una sentenza di condanna (art. 445, c. 2 c.p.p.), non deve, tuttavia, attribuirsi una portata più ampia di quella derivante da una corretta lettura del quadro normativo, che la prevede per determinate finalità e per la produzione di ben precisi effetti (contestazione della recidiva, abitualità, iscrizione nel casellario giudiziale, ecc.).

Ciò in quanto, ad avviso della difesa, è assente nel giudizio ex art. 444 c.p.p. l'accertamento da parte del giudice del fatto reato, della sua commissione da parte dell'imputato e, in ultima analisi, della sua responsabilità penale, pur essendovi accertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa sostenere una sostanziale irrilevanza della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., da considerarsi in pratica tamquam non esset, ivi compreso il relativo materiale probatorio acquisito nel corso del processo penale.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 336 del 2009), la nuova disciplina dei rapporti tra il giudicato penale e le diverse sfere di giurisdizione diverse da quella penale è volta

“ad evitare, evidentemente, da un lato, conflitti e contrasti tra giudicati; e, dall’altro, la perdita di acquisizioni processuali, che avrebbe negativamente inciso sulla economia dei giudizi”.

In tal senso è attestata la giurisprudenza contabile, secondo cui l’elemento di prova circa l’effettivo compimento dei fatti costituenti reato, rappresentato dalla sentenza “patteggiata”, “potrà essere disatteso dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto autore del contestato illecito spieghi e renda idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il giudice non lo abbia tuttavia assolto”.

Ed ancora: “... la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come, invece, accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestata, in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti, attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti. Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” (v., ex plurimis, I Sez. App., sent. n. 209/A del 9 maggio 2008).

Ebbene, pur tenendo conto delle motivazioni – essenzialmente ricondotte a problematiche di salute personale - addotte dal convenuto, problematiche le quali lo avrebbero indotto ad aderire all’applicazione della sanzione penale su richiesta, non può comunque trascurarsi la particolare valenza probatoria della sentenza penale intervenuta, né la parte ha addotto idonei elementi specifici a confutazione dell’ammissione di colpevolezza insita nella pronuncia penale.

D’altra parte, precisato che non possono rilevare nel presente giudizio i motivi personali che hanno indotto il convenuto a scegliere la via del “patteggiamento” nel procedimento penale, occorre sottolineare che, in danno del convenuto, come ampiamente messo in risalto dalla Procura contabile, emergono plurimi elementi a sostegno delle responsabilità del medesimo in ordine alle pretese e ricevute utilità economiche e, in definitiva, ai fatti per i quali è stato tratto in giudizio e giudicato con la menzionata sentenza del Tribunale di Casale Monferrato n. 28/2012.

In conclusione, ad avviso del Collegio, poiché il patteggiamento, previsto dall’art. 444 c.p.p., si profila come un accordo transattivo tra le parti, non solo sul rito, ma anche sulla pena da irrogare, il che presuppone un’ammissione implicita di colpevolezza, che peraltro, trova fondamento nella esistenza di solidi indizi contro il richiedente, tali da non aver consentito al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale possono ben essere utilizzati nel processo contabile, prospettandosi come ragionevole e sufficiente supporto del convincimento del giudice (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 17/01/2006, n.24).

La sentenza penale, nel rispetto del principio di separazione dei giudizi, assume rilievo, così come rilievo assume l’intero materiale probatorio acquisito in sede penale, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, e costituisce oggetto del suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.). Essa costituisce a pieno titolo fonte di prova liberamente apprezzabile e verificabile in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, unitamente alle altre risultanze istruttorie ed anche alle fonti di prova contraria, e tutte concorrono alla formazione della decisione, nel rispetto del principio di acquisizione vigente nel nostro ordinamento processuale e del principio del contraddittorio che, lungi dall’essere leso, è invece pienamente tutelato e si concretizza dinanzi

al giudice contabile anche attraverso la valutazione critica ed eventuale contestazione di prove precostituite, formatesi fuori dal giudizio.

A tal fine, osserva il Collegio che dagli atti penali versati nel fascicolo processuale risulta che il sig. Longo Cirillo Maurizio, all'epoca dei fatti, geometra dipendente dell'Unione collinare del Monferrato, consorzio pubblico che riunisce alcuni Comuni dell'omonima regione geografica, esercitava la propria attività nei Comuni di San Giorgio Monferrato e Terruggia, espletando l'attività di responsabile di servizio area tecnica nel Comune di San Giorgio, in quanto incaricato, tra l'altro, della direzione dei lavori pubblici e della manutenzione di mobili e immobili.

Nello svolgimento di tali sue funzioni egli godeva di pieni poteri.

Dal gennaio 2010 veniva concessa al Longo dalla citata Unione collinare del Monferrato la responsabilità di servizio, ossia la facoltà di concludere contratti e disporre delle spese in modo totalmente autonomo entro il limite di spesa di € 50.000,00.

La Procura contabile espone che il 6.3.2010 il Sindaco del Comune di San Giorgio aveva presentato una denuncia nei confronti del sig. Longo esponendo che l'elettricista Pacino Roberto, che collaborava col Comune da diverso tempo, aveva informato il Sindaco del fatto che il Longo, vista la necessità di sostituire tutti i punti luce del Comune, gli aveva imposto di redigere un preventivo in cui i costi fossero maggiorati, affinché tale maggior costo potesse essere impiegato per coprire le spese delle opere di ristrutturazione dell'impianto elettrico dell'abitazione della sua compagna. Dalle indagini risultava non solo la verità del fatto sopra descritto, ma anche che in altre occasioni il Longo, nell'assegnare lavori pubblici, il cui pagamento, tra l'altro, dipendeva esclusivamente dalla sua discrezionalità, esigeva dalle ditte appaltatrici utilità a suo favore come contropartita.

In particolare, secondo la ricostruzione di parte pubblica, risulta accertato che:

- A) il signor Cantamessa Mario, amministratore di fatto della Coedis srl, era stato indotto ad eseguire lavori nell'alloggio di proprietà della compagna del Longo a condizioni capestro, dovendo anche provvedere ad anticipare il prezzo dei costosi materiali scelti dal Longo, pagare i subfornitori, sostenendo una spesa di circa € 90.000,00, accettare un corrispettivo inferiore al dovuto e una notevole dilazione di pagamento, il tutto senza la formalizzazione di alcun impegno scritto da parte del Longo e senza garanzie di alcun tipo per il pagamento, quale contropartita per l'assegnazione di lavori pubblici e sotto minaccia di non affidare altri lavori alla Coedis srl e/o di ritardare il pagamento dei lavori già eseguiti.

Sul punto, sulla base di quanto dichiarato dal signor CANTAMESSA Mario "...per quanto attiene i lavori all'interno dell'alloggio sito in Alessandria, unità abitativa di circa 90/100 mq. commerciali, si è proceduto allo spostamento di alcune tramezze con relative opere murarie, all'acquisto di materiale edile, al rifacimento di tutti gli impianti, dei pavimenti e dei serramenti...la Coedis ha acquistato tutti i materiali, ha pagato i fornitori, gli artigiani che hanno lavorato, fatturando i relativi importi di spesa alla società..i vari fornitori hanno fatturato a Coedis srl, che ne ha pagati molti, anche se non so dire a quanto ammontano di preciso..penso si tratti di circa 90.000 euro..LONGO mi disse che mi avrebbe pagato se andava bene entro un anno, se no entro un anno e mezzo dal termine dei lavori...non feci un preventivo e non fu fatto nessun accordo scritto sui termini di pagamento con LONGO...credevo inizialmente che l'alloggio fosse del LONGO..solo dopo ho appreso che in realtà apparteneva alla compagna di lui, tale CUTTICA Roberta...ho accettato queste modalità di pagamento perché LONGO mi aveva prospettato l'assegnazione di lavori attinenti la ristrutturazione di edificio da adibire a clinica...mi disse che quando i finanziamenti fossero ripartiti avrei potuto eseguire i lavori come Coedis" (v., verbale

dichiarazioni rese al P.M. in data 4 ottobre 2010, in atti);

- a riprova delle risultanze testimoniali risultano versate in atti intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra Longo e Cantamessa, dalle quali risulta che il convenuto ha indotto Cantamessa Mario, di fatto amministratore della Coedil srl, che tramite il Longo aveva ottenuto l'assegnazione di appalti del Comune di San Giorgio, ad eseguire lavori nell'alloggio di proprietà della convivente, accollandosi anche il pagamento del materiale;

- B) il signor Pacino Roberto era stato indotto ad eseguire gratuitamente prestazioni di manodopera nell'alloggio di proprietà della compagna del Longo, sotto minaccia di non affidargli più lavori per il Comune e/o di ritardare il pagamento dei lavori già eseguiti.

Al riguardo, secondo le dichiarazioni rese dal PACINO "...Il LONGO mi aveva fatto delle battute del tipo una mano lava l'altra, se avrò bisogno di qualcosa vorrà dire che gonfieremo i preventivi e potrà uscire qualcosa che serve a me...verso la fine del gennaio/febbraio 2010 LONGO mi disse che occorre fare l'adeguamento dei corpi illuminanti dei comuni dell'unione..io avrei dovuto presentargli il preventivo con i costi reali..poi lui mi avrebbe detto di quanto aumentarlo in modo da tirar fuori le luci per la sua nuova casa di Alessandria...quando stavo finendo i lavori alla Casa di Riposo LONGO mi disse guarda che c'è da iniziare i lavori a casa mia ma io, per prendere tempo, dato che avevo capito che LONGO dava per scontato che gli pagassi i materiali, rinviavi più volte l'inizio dei lavori..allora una volta in cui mi trovavo alla pizzeria di Frazione Pozzo S. Evasio con il mio amico cantoniere BOARINO, il LONGO mi affrontò sgarbatamente perché avevo rimandato i lavori..alla mia precisazione che ero senza soldi e non potevo comprare i materiali lui sbottò dicendo che se lo avessi detto subito non mi avrebbe fatto fare nessun lavoro per il Comune..più tardi LONGO mi telefonò proponendomi di fare i lavori mentre lui avrebbe provveduto ad acquistare i materiali..a quel punto accettai, sono andato lì quattro, cinque volte ed ho prestato tre giornate di lavoro circa" (v., verbale dichiarazioni rese al P.M., a firma PACINO Roberto del 21 aprile 2010, in atti).

Dette dichiarazioni risultano confermate da quanto precisato nel corso delle indagini penali dalla dott. Rossella PIATTELLI, la quale, in qualità di segretaria del Comune di S. Giorgio Monferrato, ha precisato "...il Sindaco del Comune aveva convocato una riunione per sentire direttamente il PACINO...in quell'incontro PACINO disse che il LONGO gli aveva detto che voleva vedere prima in bozza i suoi preventivi..che gli aveva proposto di presentare preventivi con costi maggiorati per farci uscire i costi del materiale necessario per l'impianto di illuminazione di una sua abitazione che stava ristrutturando" (v., verbale dichiarazioni rese al P.M. in data 26 aprile 2010, in atti).

A favore dell'impianto accusatorio depongono, inoltre, le risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Longo Maurizio, da cui risulta che il convenuto costringeva Pacino Roberto ad eseguire gratuitamente prestazioni professionali nell'alloggio della compagna per sdebitarsi per l'aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di opere all'interno di edifici pubblici del Comune di San Giorgio Monferrato nonché le dichiarazioni rilasciate dal signor BOARINO Lorenzo e dal Sindaco del Comune di San Giorgio, signora ZACCONE Teresa, la quale (v., verbale dichiarazioni rese al P.M. in data 22 aprile 2010, in atti), decise "...di riferire la cosa all'Ispettore MORSETTI del Commissariato, che conoscevo, e di fare denuncia".

Sulla base di tali emergenze probatorie, rivenienti dagli atti penali, la tesi del convenuto, il quale, rivendicando la piena legittimità degli affidamenti, sostiene che nelle procedure di aggiudicazione dei lavori non ci sarebbero stati inadempimenti da parte sua né ritardi di pagamenti, non riveste pregio.

Infatti, in piena condivisione della tesi del P.M. contabile, non si contesta al LONGO di aver

ritardato i pagamenti o di aver cessato di assegnare lavori alle imprese, bensì di aver indotto gli imprenditori, con i quali era venuto in contatto per ragione del suo ufficio, a riconoscere a lui e/o alla convivente indebiti vantaggi economici attraverso condotte inequivocamente minatorie, quali quelle ricostruite in istruttoria.

Ne discende che, a fronte dei molteplici riscontri emersi ed utilizzati in sede penale, il convenuto non è stato in grado di fornire elementi in grado di inficiare il menzionato riveniente quadro probatorio, il che depone in modo evidente per la sua piena colpevolezza in ordine a tutti i fatti storici descritti nei corrispondenti capi di imputazione ed in relazione ai quali il convenuto ha chiesto l'applicazione della pena.

In conclusione, deve ritenersi confermata la sussistenza degli illeciti, di cui alla richiamata sentenza in sede penale, in funzione del riconoscimento dell'addebito di responsabilità amministrativa per lesione dell'immagine della P.A. (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio 24 luglio 2001, n. 2905; Sez. I, 18 settembre 2003, n. 302).

Per quanto riguarda la tutela risarcitoria di tale diritto, quando ne è titolare una pubblica amministrazione, l'art. 17 comma 30 ter del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, conv. nella L. 3 agosto 2009 n.102 e successivamente modificato dall'art.1 del D.L. 3 agosto 2009 n.103, conv. nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, prevede che le Procure contabili esercitino l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della L. n. 97/2001 (a mente del quale "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato").

Con l'entrata in vigore del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, la possibilità di esercitare l'azione erariale di risarcimento per danno all'immagine è stata limitata dal legislatore alle sole fattispecie di responsabilità previste dall'art. 7, l. n. 97/2001, il cui contenuto, quindi, si inserisce organicamente nel disposto del comma 30 dell'art. 17, del D.L. n. 78/2009, insieme al quale trova applicazione.

Un'interpretazione autorevole è stata resa recentemente dalle Sezioni Riunite di questa Corte (v., S.S.R.R., sent. n. 8/QM/2015 del 19 marzo 2015), allorchè, in sede di definizione di questione di massima proprio sulla perseguibilità del danno all'immagine della P.A. in sede contabile, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "l'art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale".

Nella fattispecie, il Tribunale di Casale Monferrato ha trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti copia della sentenza n. 28/2012, pronunciata dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari dello stesso Ufficio Giudiziario, contro l'odierno convenuto, munita della attestazione di irrevocabilità.

Di conseguenza, la Procura contabile agisce per il risarcimento del danno arrecato all'immagine da pubblico dipendente e pubblico ufficiale condannato con sentenza irrevocabile per delitti contro la P.A. compresi tra quelli di cui al capo I del titolo II del libro II del c.p. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

Acclarata in modo manifesto la condotta illecita del convenuto, penalmente rilevante, caratterizzata dal requisito soggettivo del dolo, il Collegio deve soffermarsi sulla posta di danno contestata dalla Procura Regionale, vale a dire il danno all'immagine, in relazione ai fatti di

concussione consumati dal convenuto, e sulla relativa quantificazione, non essendoci dubbi sulla quantificazione per il fatto di peculato.

Come noto, in relazione al danno all'immagine, consistente per le pubbliche amministrazioni nella lesione del diritto alla propria identità personale, al proprio buon nome, alla propria reputazione e credibilità, in sé considerate, tutelato dall'art. 97 della Costituzione, la Corte di Cassazione (Sezione III civile, 04.06.2007 n. 12929) ha statuito che la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua diminuita considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita reputazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi.

L'illecito in questione si concretizza ogniqualvolta un soggetto, legato da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative sull'organizzazione amministrativa e sulla gestione dei servizi in favore della collettività.

Tale tesi ha superato quella, più risalente nel tempo, che, pur annoverando il danno all'immagine nell'alveo del danno esistenziale, lo collocava normativamente non sotto l'egida dell'art. 2059 c.c., bensì dell'art. 2043 c.c., qualificandolo ugualmente quale danno -evento di natura non patrimoniale (cfr. Sez. Giur. Sicilia nn. 2189, 2160/2011; Sez. Giur. Lombardia n. 208/2011).

La giurisprudenza ritiene che la violazione del diritto all'immagine della Pubblica Amministrazione sia, comunque, economicamente valutabile, concretizzandosi in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, spostando conseguentemente l'attenzione sulla sua quantificazione.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 26806/2009 e n. 8098/2007) ha puntualizzato che il danno all'immagine "anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso".

In altre parole, una cosa è la prova della lesione, che è in re ipsa, un'altra quella della sua quantificazione da compiersi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., i cui parametri devono essere forniti, però, dall'attore pubblico, anche con il concorso dei fatti notori, di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., e delle presunzioni, di cui agli artt. 2727 ss. codice civile.

Allo scopo, è possibile fare riferimento alle spese direttamente sostenute e /o a quelle eventuali da sostenere per il ripristino dell'immagine pubblica lesa e a tutte le ulteriori conseguenze che secondo l'id quod plerumque accidit possono derivare in futuro dalla condotta illecita".

Di conseguenza, con riferimento ai criteri elaborati per la definizione e la quantificazione del danno all'esame, allo stato, può concludersi che detto pregiudizio può essere connesso solo a gravi condotte integranti gli estremi dell'illecito penale, poste in essere dai dipendenti pubblici, di cui si sia avuta eco nell'ambito della comunità organizzata, tanto da minare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, con effetti distorsivi sull'organizzazione amministrativa e conseguenti costi aggiuntivi da quantificare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

L'esercizio del potere equitativo è subordinato, però, alla condizione che sia obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, per la parte interessata e, quindi, per il Pubblico Ministero contabile, provare il danno nel suo preciso ammontare.

L'organo requirente non è esonerato dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto a sua

disposizione affinché l'esercizio del potere equitativo sia il più possibile volto a colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso, con la conseguenza che, assolto tale compito, il giudice può procedere secondo equità.

A tal fine è possibile utilizzare i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 e ripresi dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010 e in particolare:

- la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito (nel caso di specie il convenuto era pubblico ufficiale, dipendente di un Consorzio pubblico);
- il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del delitto di concussione e peculato come descritto nel capo di imputazione, unitamente all'entità della pena inflitta (anni due di reclusione);
- il mercimonio, quindi, del *munus publicum* da parte del convenuto, con conseguente convincimento, da parte di una numerosa platea di cittadini, dell'insensibilità degli organi di vertice delle istituzioni e degli enti all'uso del pubblico denaro;
- la diffusione mediatica della vicenda penale, come dimostrato dall'articolo di stampa prodotto dal P.M. (v., articolo tratto da La Stampa, in atti).

Tali eventi ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza, ancor più in tempi di crisi economica quando essa è gravata da un'elevata pressione fiscale.

Ciò premesso, il PM ha quantificato il danno in esame nel doppio del lucro realizzato dal responsabile, parametro ordinariamente applicato in giurisprudenza e corrispondente a quanto stabilito dal legislatore nell'art. 1, comma 1 *sexies*, l. 94/20, introdotto dall'art. 1, comma 62, l. 6.11.2012 n. 190, entrato in vigore il 21.8.2013.

Ad avviso di parte pubblica, infatti, detto parametro, anche se non applicabile nella fattispecie in quanto norma di natura sostanziale e non processuale (sez. appello Sicilia, 30.4.2013 n. 132) e, quindi applicabile solo alle fattispecie realizzatesi dopo la sua entrata in vigore (sez. Sicilia, 14.10.13 n. 3051; sez. Piemonte, 16.5.13 n. 86), offre, comunque, al giudice uno strumento di quantificazione del danno all'immagine, fornendo il parametro di quantificazione della posta di danno in esame nel doppio dell'utilitas illecitamente percepita dal dipendente.

Con riguardo agli aspetti attinenti la quantificazione del danno, questa Sezione ha già avuto modo di ribadire, sull'insegnamento delle cit. SS.RR., che "... il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile" (v., Sez. Piemonte, sent. n. 112/2012).

Alla luce di quanto esposto, pur escludendo, *ratione temporis*, ogni diretta applicazione alla fattispecie scrutinata della menzionata novella legislativa di cui alla legge n. 190/2012, il Collegio, considerata l'oggettiva difficoltà di quantificare l'utilità economica frutto delle condotte illecite del convenuto, ritiene corretto ed equo, ex art. 1226 c.c., identificare la misura del danno all'immagine in euro 70.000,00=.

Il convenuto LONGO Cirillo Maurizio deve, quindi, essere condannato a risarcire il danno all'immagine causato al Comune di San Giorgio Monferrato (AL) e quantificato nella somma di euro 70.000,00.

In definitiva, il Longo va condannato al pagamento, in favore del detto Ente locale, della somma di euro 132,94 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di euro 70.000,00 per danno all'immagine.

Il predetto importo di euro 70.000,00 è da ritenersi, sempre ai sensi dell'art. 1226 c.c., comprensivo della rivalutazione monetaria mentre l'importo di euro 132,94 va maggiorato di rivalutazione monetaria dal momento della commissione del fatto; entrambi gli importi vanno incrementati degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 19632 del Registro di Segreteria

CONDANNA

il signor **LONGO Cirillo Maurizio**, generalizzato in atti, al risarcimento del danno in favore del Comune di San Giorgio Monferrato (AL) nella misura di euro **70.000,00**, comprensiva di rivalutazione monetaria, per danno all'immagine ed euro **132,94**, oltre rivalutazione monetaria dalla commissione del fatto, per danno patrimoniale. L'intero importo, come sopra determinato, va maggiorato degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Condanna il predetto al pagamento delle spese di giustizia che vengono liquidate dalla segreteria nell'importo di euro 405/19 (QUATTROCENTOCINQUE/19).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

Il Giudice estensore

(F.to Luigi Gili)

Il Presidente

(F.to Giovanni Coppola)

Depositata in Segreteria il **15 Settembre 2015**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)